

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Regolamento Bruxelles I (rifusione)**

Regolamento Bruxelles I (rifusione)

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1215/2012

Informazioni generali

Il **regolamento 1215/2012 serve** a facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare fornendo le regole relative alla competenza delle autorità giurisdizionali e le regole sul riconoscimento e l'esecuzione rapidi e semplici delle decisioni in materia civile e commerciale emesse negli Stati membri.

Il regolamento 1215/2012 sostituisce il regolamento 44/2001 (il regolamento Bruxelles I). Quest'ultimo continua comunque ad applicarsi ai procedimenti promossi prima dell'entrata in vigore del regolamento 1215/2012 il 10 gennaio 2015 (per maggiori precisazioni si veda l'articolo 66 del regolamento 1215/2012).

Il regolamento si applica fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea, compresa la Danimarca che ha concluso l'accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le necessarie modifiche legislative in Danimarca sono già entrate in vigore il 1° giugno 2013.

Il regolamento determina lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a decidere sulle controversie in materia civile e commerciale che presentino una dimensione internazionale.

Prevede inoltre che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia richiesta una procedura speciale.

Una decisione emessa in uno Stato membro ed esecutiva in tale Stato potrà essere eseguita anche in un altro Stato membro senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Il regolamento prevede due moduli: l'attestato relativo alle decisioni e l'attestato relativo agli atti pubblici o alle transazioni giudiziarie.

Conformemente al regolamento, gli Stati membri hanno notificato le autorità giurisdizionali competenti davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione e le autorità giurisdizionali competenti a trattare le impugnazioni. **Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.**

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, per alcune materie, l'autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione. A tal fine la **Rete**

giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato un **testo standard non obbligatorio**  (195 Kb)  contenente le informazioni che l'autorità giurisdizionale può utilizzare per adempiere all'obbligo di informare il convenuto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i **moduli**.

Link collegati

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 299 del 16.11.2005.

Enforcement Atlas - messo a punto da un progetto finanziato dall'UE, offre informazioni sulle procedure di esecuzione (procedure, requisiti, competenze, costi e tempi) nei sistemi giudiziari dei paesi dell'UE e del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 11/05/2023

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Belgio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Belgio: tribunale di primo grado ("tribunal de première instance")

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Belgio:

a) per quanto concerne il ricordo del convenuto dinanzi al tribunale di primo grado

b) per quanto concerne il ricorso dell'attore: la corte d'appello.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Belgio: corte di cassazione ("Cour de cassation")

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Nessuna

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,

convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,
convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,
convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,
convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;
Ultimo aggiornamento: 06/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Bulgaria

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

n.d.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

L'applicazione diretta del regolamento (UE) n. 1215/2012 è disciplinata dall'articolo 622bis del codice di procedura civile.

In base al suddetto articolo 622bis (nuovo, Gazzetta ufficiale n. 50/2015),

- 1) la decisione emessa in uno Stato membro è esecutiva senza che sia richiesto un mandato di esecuzione.
- 2) L'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione su istanza della parte interessata, in base a una copia della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, autenticata dall'autorità giurisdizionale che l'ha emessa e da un attestato rilasciato a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- 3) Qualora rilevi che la misura o il provvedimento non possano essere eseguiti alle condizioni e nei termini previsti dal codice, l'ufficiale giudiziario provvede a un'esecuzione alternativa.
- 4) Una sentenza emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, è esecutiva a norma dei commi 1 e 2. Qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, sarà presentata la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
- 5) Nel procedere all'esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica o comunica copia dell'attestato di cui al comma 2, invitando il debitore a onorare volontariamente gli obblighi. L'attestato deve essere accompagnato da una copia della decisione emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora non sia stata già notificata o comunicata al debitore.
- 6) Il debitore può, entro un mese dalla notificazione o comunicazione dell'atto, presentare una domanda di diniego dell'esecuzione. Qualora sia necessaria una traduzione della sentenza, il termine è sospeso sino a che questa non è fornita al debitore.
- 7) Entrambe le parti possono impugnare la modifica della misura o del provvedimento di cui all'articolo 436.

Per questioni riguardanti i procedimenti di esecuzione non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, si applicano le norme generali della parte quinta del codice di procedura civile, relativa alle procedure di esecuzione.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Le istanze di cui all'articolo 36, paragrafo 2, o di cui all'articolo 45, paragrafo 4, sono presentate al tribunale provinciale competente nell'area dove la controparte ha un indirizzo permanente o una sede legale oppure nel caso in cui questa non abbia in Bulgaria un indirizzo permanente o una sede legale, all'indirizzo dove è residente o ha la sede legale la parte interessata. Se la parte interessata non ha un indirizzo permanente o una sede legale in Bulgaria, l'istanza va presentata al tribunale municipale di Sofia (articolo 622 del codice di procedura civile).

Le domande di cui all'articolo 47, paragrafo 1, possono essere presentate al tribunale provinciale competente nell'area dell'indirizzo permanente o della sede legale del debitore oppure nel luogo dell'esecuzione (articolo 622 ter del codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Bulgaria, la *Софийски апелативен съд* (Corte d'appello di Sofia). L'appello è proposto attraverso il tribunale provinciale che ha emesso la decisione di diniego dell'esecuzione o della decisione che rivela la mancanza di motivi per rigettare il riconoscimento.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

L'ulteriore impugnazione delle decisioni della Corte d'appello di Sofia deve essere proposta dinanzi alla Corte suprema di cassazione (articolo 623, comma 6, del codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità bulgare hanno competenza internazionale laddove l'attore o richiedente sia un cittadino bulgaro o una persona giuridica avente sede legale in Bulgaria (articolo 4, commi 1 e 2 del codice di diritto privato internazionale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930;
accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria, la Slovenia e la Croazia;
trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958;
accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 25 novembre 1976;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;

accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990;

accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e documentale, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967.

Ultimo aggiornamento: 26/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Cechia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non applicabile.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

I tribunali distrettuali hanno competenza nel merito della causa.

Il tribunale distrettuale competente a livello territoriale è determinato in base agli aspetti seguenti:

Qualora l'esecuzione di una sentenza sia già stata disposta, ha competenza il tribunale che emette e dà esecuzione al provvedimento. Le norme sulla competenza nazionale che disciplinano l'esecuzione giudiziaria sono contenute nella legge n. 99/1963 del codice di procedura civile (articolo 252).

Nel caso in cui sia già stato disposto un provvedimento di *exekuce* (sequestro), ha competenza territoriale il tribunale che ha emesso il provvedimento (*exekuční soud* (tribunale di esecuzione)). Le norme per determinare l'autorità giudiziaria competente dell'esecuzione sono contenute nella legge n. 120/2001 sugli ufficiali giudiziari e le attività di esecuzione (*exekuční řád* (codice di esecuzione)) (articolo 45).

Laddove non sia stato disposto alcun provvedimento esecutivo per una sentenza o un sequestro, il procedimento è di competenza del tribunale che sarebbe competente dell'esecuzione della decisione (cfr. punto 1 sopra) oppure il tribunale di esecuzione (cfr. punto 2 sopra).

Un elenco di tutti i tribunali distrettuali, inclusi i recapiti, è disponibile sul [sito Internet del ministero della Giustizia](#).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Il ricorso va presentato dinanzi al tribunale di cui si contesta la decisione (Il tribunale deferisce il ricorso al tribunale competente per il ricorso).

I tribunali regionali sono competenti relativamente all'impugnazione proposta. A livello territoriale è competente il tribunale regionale nella cui area di competenza è situato il tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza di primo grado sulla domanda di diniego dell'esecuzione (o procedimento per il riconoscimento o il diniego del riconoscimento).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

È possibile avvalersi solo di misure di ricorso straordinarie, nello specifico:

žaloba pro zmatečnost (ricorso di annullamento) in conformità all'articolo 229 e seguenti della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile;

žaloba na obnovu řízení (ricorso di riapertura di un procedimento) in conformità all'articolo 228 e seguenti della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile;

dovolání (ricorso) in conformità all'articolo 236 e seguenti della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile.

Tutte le misure di ricorso straordinarie summenzionate sono proposte dinanzi al giudice che si è pronunciato in primo grado sulla domanda di diniego di esecuzione (o di procedimento per il riconoscimento o il diniego del riconoscimento).

La Corte suprema è competente in caso di *řízení o dovolání* (ricorso straordinario). Il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado è competente per i *řízení na obnovu řízení* (ricorsi di riapertura dei procedimenti). Il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado è competente per i *řízení o žalobě pro zmatečnost* (i ricorsi per l'annullamento) in taluni casi, mentre in altri ha competenza la corte di appello (cfr. articolo 235bis della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Slovacco.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Legge n. 91/2012 in materia di diritto internazionale privato, in particolare l'articolo 6.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia (Sofia, 25 novembre 1976);

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Nicosia, 23 aprile 1982);

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Atene, 22 ottobre 1980);

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna all'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile (Madrid, 4 maggio 1987);

trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese relativo sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia (Parigi, 10 maggio 1984);

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza legale e l'istituzione di rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale (Bratislava, 28 marzo 1989);

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6 dicembre 1985);
trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro (Varsavia, 21 dicembre 1987), ai sensi del trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia che modifica e integra il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 (Mojmírovce, 30 ottobre 2003);
convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie (Lisbona, 23 novembre 1927);
convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica ceca e la Romania (Bucarest, 11 luglio 1994);
trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale (Belgrado, 20 gennaio 1964);
trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria prestata dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di alcuni rapporti giuridici in materia civile e penale (Praga, 29 ottobre 1992).

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Germania

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La chiamata in causa del terzo è utilizzata per notificare formalmente un procedimento giudiziario pendente (procedimento iniziale - *Vorprozess*) a terzi che non ne sono parte. La chiamata in causa del terzo viene effettuata presentando al tribunale un atto scritto che viene poi ufficialmente notificato o comunicato al destinatario della stessa. Il soggetto terzo è libero di decidere se partecipare o meno al procedimento. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non ne diventa parte, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso (procedimento iniziale) abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione per danni contro il terzo o presentare una richiesta di risarcimento danni contro il terzo in virtù di una garanzia. Pertanto, la parte che notifica la chiamata in causa del terzo ha interesse a veder accogliere la sua domanda nel procedimento iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo del procedimento iniziale, recuperare quanto ha perso prevalendo in un successivo procedimento (*Folgeprozess*) contro il terzo.

Se il terzo sostiene la parte che ha notificato l'atto di chiamata in causa, il terzo deve accettare la causa così com'è. Può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Se il terzo rifiuta di partecipare al procedimento, o non prende posizione, il procedimento continua senza prestare attenzione al soggetto terzo. Se la parte che ha notificato la chiamata in causa del terzo intenta successivamente un'azione contro il terzo, quest'ultimo non può rivendicare il fatto che il procedimento iniziale fosse impostato in maniera non corretta. Ciò significa che, nel procedimento successivo, qualsiasi accertamento del procedimento iniziale a vantaggio della parte che ha notificato la chiamata in causa del terzo sarà considerato vincolante.

3. La chiamata in causa del terzo non ha alcun effetto sulla decisione sui punti di diritto nel procedimento iniziale.

4. L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale.

5. Gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo si costituisca in giudizio meno nel procedimento iniziale.

6. La chiamata in causa del terzo non ha effetti sul rapporto tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Germania, il *Landgericht*.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Germania, l'*Oberlandesgericht*.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Germania, il *Bundesgerichtshof*.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Germania: articolo 23 del *Zivilprozessordnung* (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Germania: articoli 68 e 72-74 del codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra l'Italia e la Germania sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960;

convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;

convenzione tra la Germania e la Grecia sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;

convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Estonia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Conformemente al diritto processuale estone un terzo può partecipare al procedimento, anche presentando una domanda autonoma. Quando una controversia dinanzi a un organo giurisdizionale si risolve a sfavore di una determinata parte del procedimento, tale parte può intentare un'azione contro una terza parte per liberarsi da un eventuale obbligo sorto da una presunta violazione del contratto, da un obbligo di risarcimento dei danni o da un obbligo di indennizzo, oppure laddove abbia motivo di credere che un terzo possa proporre tale azione nei suoi confronti, può presentare, entro la fine del procedimento preliminare o nell'ambito di un procedimento scritto entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, una domanda al giudice che si occupa del procedimento per chiamare in causa il terzo. Dopo la conclusione del procedimento preliminare, la domanda di chiamata in causa del terzo può essere presentata soltanto con il consenso delle altre parti del procedimento o dell'organo giurisdizionale. Dopo la conclusione del procedimento preliminare, l'organo giurisdizionale autorizza la chiamata in causa unicamente se vi è stato un motivo legittimo per cui la domanda non è stata presentata entro i termini e se l'organo giurisdizionale ritiene che la chiamata in causa sia strumentale alla risoluzione della causa. Il giudice trasmette una notifica o una comunicazione al riguardo alla terza parte, ne informa l'altra parte e fissa un termine entro il quale le parti potranno prendere posizione. Se la notifica o la comunicazione soddisfano i requisiti giuridici e la parte adduce giustificazioni a sostegno della necessità di chiamare in causa un terzo, il giudice dispone in tal senso. Ai sensi del diritto processuale estone, una parte terza che non presenta una domanda autonoma partecipa al procedimento, ma non è una delle parti del procedimento (attore o convenuto). Qualora risulti che il terzo è stato chiamato in causa senza giustificazione, l'organo giurisdizionale può disporre che sia escluso dal procedimento. Il terzo che non presenta una domanda autonoma che è chiamato in causa o interviene ad adiuvandum rispetto all'attore o al convenuto dovrebbe in teoria sostenere la posizione della parte interessata del procedimento, presentando quindi argomentazioni in suo favore ed avendo interesse affinché la domanda di tale parte nella causa venga accolta. Il terzo che non presenta una domanda autonoma può effettuare tutti gli atti processuali previsti, ad eccezione di quelli che possono essere compiuti solo dall'attore o dal convenuto, tra cui l'impugnazione delle decisioni prese nella causa. Una domanda, un ricorso o un atto procedurale presentato da un terzo produce effetti giuridici sul procedimento solo laddove non sia in conflitto con la domanda, il ricorso o l'atto presentato dell'attore o del convenuto al cui fianco il terzo partecipa al procedimento. Quando si presenta un ricorso o si adotta qualsiasi altra misura procedurale, al terzo si applicano gli stessi termini applicati all'attore o al convenuto al fianco del quale partecipa al procedimento, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2) Quali sono gli effetti principali di una sentenza sul terzo chiamato in causa?

Le decisioni emesse nel procedimento principale non sono opponibili a un terzo qualora il giudice non abbia ammesso il terzo al procedimento, nonostante una parte abbia presentato una domanda per la chiamata di un terzo nel procedimento, oppure se la persona è esclusa dal procedimento.

Se una parte presenta una domanda per chiamare in causa un terzo e detta persona viene ammessa al procedimento, tale persona non può, nei confronti dell'attore o del convenuto al cui fianco interviene o è stato aggiunto nel procedimento, basare un procedimento successivo al procedimento principale sul fatto che la decisione relativa alla sentenza emessa nel procedimento era errata o che le circostanze sono state stabilite in modo errato. Se una delle parti del procedimento avvia un procedimento nei confronti di un terzo che non presenta una domanda autonoma e si basa sul procedimento precedente, il soggetto terzo può anche proporre un'opposizione che ha sollevato nel procedimento in qualità di terzo e che contraddice le dichiarazioni della parte. Un terzo può inoltre eccepire di non essere stato in grado di presentare domande, eccezioni, prove o ricorsi in quanto intervenuto o aggiunto al procedimento troppo tardi o non è stato in grado di presentarli a causa di dichiarazioni o azioni dell'attore o del convenuto al fianco del quale ha partecipato al procedimento. Può anche contestare il fatto che l'attore o il convenuto non abbiano presentato, all'insaputa della terza parte, deliberatamente o per negligenza grave, una domanda, un'eccezione, una prova o un ricorso.

3) Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se una parte ha presentato domanda per chiamare in causa un terzo nel procedimento, ma il giudice non l'ha accolta, oppure se la persona è esclusa dal procedimento, la decisione nella causa principale non è giuridicamente vincolante neppure a livello di valutazione giuridica.

4) Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Le circostanze stabilite dal giudice non sono giuridicamente vincolanti per la terza parte laddove questa non abbia potuto contestarle perché non contestate dalle altre parti oppure se la parte a favore della quale il terzo è stato aggiunto al procedimento non era d'accordo con le circostanze contestate dalla terza parte.

5) La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi al procedimento principale o meno?

Conformemente al diritto processuale estone, un terzo può essere chiamato in causa o presentare domanda per intervenire nel procedimento. L'organo giurisdizionale decide con ordinanza in merito alla chiamata in causa o all'autorizzazione a intervenire nel procedimento. Una parte o un terzo possono presentare un ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice autorizza il terzo a intervenire nel procedimento o decide se chiamare in causa il terzo o se escluderlo dal procedimento. L'ordinanza del tribunale distrettuale (*ringkonnakohus*) pronunciata a seguito di un ricorso avverso l'ordinanza del tribunale regionale (*maakohus*) non può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (*Riigikohus*).

6) La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Se una parte ha presentato una domanda per chiamare in causa un terzo nel procedimento, ma il giudice non l'ha accolta, non vi sono ripercussioni sulle relazioni tra il terzo e la controparte della parte che ha presentato domanda.

Se una parte presenta una domanda per chiamare in causa un terzo e detta persona viene ammessa al procedimento, tale persona non può, nei confronti dell'attore o del convenuto al cui fianco interviene o è stato aggiunto nel procedimento, basare un procedimento successivo al procedimento principale sul fatto che la decisione relativa alla sentenza emessa nel procedimento era errata o che le circostanze sono state stabilite in modo errato.

La partecipazione di un terzo che non ha presentato una domanda autonoma e le relative conseguenze sono disciplinate dagli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Tribunale di contea (*maakohus*).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Il tribunale distrettuale (*ringkonnakohus*) mediante il tribunale di contea la cui decisione è impugnata in appello.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

La Corte suprema (*Riigikohus*).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Inglese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 86 (competenza territoriale in base al luogo in cui è situato il bene) del codice di procedura civile, purché l'azione non riguardi il bene in questione.

Articolo 100 (domanda di cessazione dell'applicazione dei termini generali) del codice di procedura civile, purché l'azione debba essere presentata dinanzi al giudice competente dell'applicazione dei termini generali.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articoli 212-216 del codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;

accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Francia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Si veda la scheda "[Procedura per l'esecuzione di una decisione giudiziaria](#)".

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

per le domande di diniego dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione del "tribunal judiciaire", quando tale domanda può essere proposta unicamente nell'ambito di una contestazione di un atto di esecuzione forzata.

per le domande volte ad ottenere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, e le domande di diniego di riconoscimento (articolo 45), il "tribunal judiciaire" se è a titolo principale

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Francia: "Cour d'appel". La Corte d'appello territorialmente competente dipende dall'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione in primo grado.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Francia: "Cour de cassation"

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Francia: articoli 14 e 15 del codice civile

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,

l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

il trattato fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

la convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

l'accordo concluso il 25 febbraio 1974, mediante lo scambio di note interpretative degli articoli 2 e 17 della convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmato a Parigi il 28 maggio 1969,

la convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia ed il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

la convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'extradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Croazia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

La notificazione di un atto di chiamata in causa a un terzo è finalizzata a informare quest'ultimo dell'avvio di un contenzioso che potrebbe portare a una sentenza con effetti giuridici indiretti sul terzo. L'attore o il convenuto tenuti a notificare a terzi un atto che li informa dell'avvio di un contenzioso per ottenere un determinato effetto conformemente al diritto civile possono farlo in qualsiasi momento, prima dell'emissione di una decisione finale nel procedimento, effettuando la notifica mediante il tribunale civile, con l'indicazione delle motivazioni e dello stato del procedimento. La parte che ha notificato a un terzo il contenzioso non può di conseguenza avvalersi della notifica per chiedere una sospensione del procedimento, una dilazione dei termini o il rinvio dell'udienza. Un terzo che abbia un legittimo interesse nell'esito positivo per una delle parti di un contenzioso può unirsi a quella parte, ma non è obbligato a farlo. Laddove decida di intervenire, il terzo è tenuto a presentare una dichiarazione di intervento, oralmente durante l'udienza oppure inviando una comunicazione scritta a entrambe le parti. Un terzo aggiunto al contenzioso non diventa parte del procedimento, ma acquisisce lo status di interveniente e deve accettare lo stato del contenzioso al momento dell'intervento. Le azioni dell'interveniente non possono essere contrarie a quelle della parte cui si unisce nella causa. La legge croata prevede tre tipi di intervenienti: interveniente ordinario, interveniente con status di unica co-parte (gli effetti giuridici della sentenza interessano parimenti l'interveniente e la parte in causa) e interveniente sui generis (intervento del procuratore di Stato e dei servizi sociali nel procedimento). Se il tipo di interveniente non è indicato, si presume sia un interveniente ordinario.

Una decisione definitiva adottata in un contenzioso di cui è stata data comunicazione a un terzo o in cui egli ha partecipato in qualità di interveniente produce un effetto giuridico specifico sul terzo, di norma denominato "effetto di intervento" (*intervencijski efekt*). Le terze parti possono evitare tale effetto presentando un'opposizione nota come "*exceptio male gestis vel conducti processus*". Pertanto, se viene avviato un nuovo contenzioso nei confronti di un terzo cui è stata notificata l'esistenza di tale contenzioso o che ha preso parte alla controversia in oggetto, il terzo in questione non potrà sostenere nell'ambito del nuovo contenzioso - nel risolvere la controversia con la parte cui si è unito nel contenzioso precedente - che la controversia presentata all'autorità giudiziaria nel corso di tale procedimento non è stata risolta correttamente. Tuttavia, la decisione finale non avrà un effetto assoluto sull'interveniente.

Analogamente, se una parte ha compiuto atti processuali sapendo che avrebbe peggiorato la propria posizione nel processo o non ha intrapreso azioni procedurali consapevole che - in base alle argomentazioni a propria disposizione - avrebbe potuto migliorare la propria posizione nel procedimento oppure ha rimosso la valenza processuale delle azioni intraprese dall'interveniente che avrebbero potuto essere favorevoli o ha compiuto atti ad esse contrarie, l'effetto di intervento della decisione definitiva adottata in precedenza nella controversia tra la parte cui l'interveniente si è unito e la parte avversa può essere contestato nei confronti del precedente interveniente.

Si presume che, nell'ambito del procedimento, la parte interveniente abbia adottato tutti i mezzi che le possano consentire di vincere la causa, salvo prova contraria, per quanto riguarda l'opposizione sollevata da quest'ultima nella controversia precedente.

La chiamata in causa del terzo ha conseguenze di natura procedurale e di diritto civile. La parte che ha chiamato in causa il terzo può, nel successivo contenzioso contro la terza parte chiamata in causa, invocare il cosiddetto "effetto di intervento" della sentenza definitiva, indipendentemente dal fatto che il terzo abbia partecipato al contenzioso quale interveniente o meno (ad esempio, se l'attore dell'illecito non ha partecipato in qualità di interveniente al contenzioso tra la parte offesa e un assicuratore nonostante la richiesta di intervento da parte dell'assicuratore, egli non potrà sollevare nei procedimenti di ricorso avviati nei suoi confronti dall'assicuratore obiezioni che ha potuto sollevare nel contenzioso condotto tra l'assicuratore e la parte offesa). La chiamata in causa del terzo ha rilevanza altresì per porre fine al termine dopo il quale un caso cade in prescrizione, per rinviare i termini di scadenza e per presentare richieste di risarcimento per vizio.

Il fatto che un terzo sia stato informato di un contenzioso non produce alcun effetto sul rapporto tra il terzo e la parte avversa a quella cui si è unito il terzo, tranne nel caso in cui il terzo abbia deciso di partecipare al contenzioso come interveniente.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

I procedimenti di esecuzione sono disciplinati in Croazia dall'*Ovršni zakon* (legge sull'esecuzione forzata) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) 112/12, 25/13, 93/14, 73/17, in prosieguo "OZ").

Tale legge definisce il procedimento con cui le autorità giurisdizionali procedono a *ovršni postupak* (procedimenti di esecuzione). Partecipano ai procedimenti di esecuzione anche la Financijska agencija (l'agenzia finanziaria, in prosieguo: la "FINA") - ossia la persona giuridica incaricata dell'esecuzione a norma dell'OZ e della legge che disciplina l'esecuzione per quanto riguarda i fondi - i datori di lavoro, l'Istituto croato di assicurazione pensionistica e altri organismi previsti dalla legge.

Gli *općinski sudovi* (i tribunali municipali) hanno la competenza effettiva per disporre provvedimenti esecutivi, ad eccezione dei casi in cui la questione è stata espressamente affidata a un altro tribunale, organismo o soggetto. I tribunali competenti in materia di esecuzione possono anche intervenire in ricorso contro i provvedimenti esecutivi o altre decisioni prese in seguito a una proposta di esecuzione. La competenza territoriale prevista dall'OZ è esclusiva (ad esempio, la competenza territoriale per decidere su una proposta di esecuzione relativa a beni immobili e per lo svolgimento del procedimento di esecuzione spetta al tribunale del territorio in cui si trova l'immobile).

I procedimenti di esecuzione di primo e secondo grado sono condotti - e le relative decisioni vengono adottate - da un giudice monocratico, tranne nei casi in cui, conformemente all'OZ, i procedimenti sono condotti e le relative decisioni adottate da un notaio pubblico.

Il procedimento è avviato dal creditore dell'esecuzione, che presenta una proposta di esecuzione al tribunale competente, sulla base di un titolo esecutivo. Rappresentano un'eccezione a tale regola i casi in cui un creditore dell'esecuzione presenta una richiesta di recupero diretto alla FINA sulla base di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza definitiva). La presentazione di tale richiesta è ammessa solo per i casi di esecuzione riguardanti un credito pecuniario del debitore dell'esecuzione (recupero diretto di un credito). In tal caso, invece di adottare una decisione esecutiva, la FINA invia una copia della richiesta del creditore con tutte le informazioni al debitore dell'esecuzione.

L'oggetto dell'esecuzione è rappresentato da beni mobili e diritti sui quali l'esecuzione può essere eseguita dalla legge allo scopo di far valere un reclamo. I mezzi di esecuzione sono i provvedimenti esecutivi, le misure di sicurezza o il sistema di azioni o misure mediante le quali un credito è fatto valere o garantito in conformità con la legge.

Il tribunale dispone l'esecuzione con i mezzi e sull'oggetto di cui alla proposta di esecuzione. Se sono proposti per l'esecuzione più mezzi od oggetti, il giudice, su richiesta del debitore, limiterà l'esecuzione solo ad alcuni mezzi od oggetti, se sono sufficienti per far valere il credito.

La possibilità che un elemento di un bene mobile o di un diritto sia oggetto di esecuzione o che l'esecuzione sia limitata a un determinato elemento di un bene mobile o un diritto sia limitata viene considerata alla luce delle circostanze presenti quando è stata depositata la proposta di esecuzione.

L'articolo 212 dell'OZ stabilisce norme specifiche sull'esecuzione per i fondi esentati dall'esecuzione o per i quali l'esecuzione è limitata, mentre gli articoli 241 e 242 dell'OZ stabiliscono norme specifiche in materia di esenzione e restrizione dell'esecuzione per i beni di persone giuridiche. Uno dei principi di base della procedura di esecuzione è che quando un tribunale prende provvedimenti esecutivi o in materia di sicurezza è tenuto a considerare la dignità del debitore dell'esecuzione e ad assicurare che gli effetti negativi dell'esecuzione per il debitore dell'esecuzione siano ridotti al minimo.

È possibile impugnare le decisioni di primo grado, se non diversamente previsto dall'OZ. Un ricorso ammissibile presentato in tempo utile contro una decisione giudiziaria di esecuzione basata su uno strumento di esecuzione non rinvia l'esecuzione. Un ricorso deve essere presentato entro otto giorni dalla data di notifica della decisione di primo grado, a meno che l'OZ non disponga altrimenti, o entro tre giorni nel caso di controversie riguardanti cambiali o assegni.

Tutte le istanze accolte con una decisione giudiziaria definitiva, una decisione di un'altra autorità pubblica competente, una composizione dinanzi a un giudice o un'altra autorità competente oppure un atto notarile vanno in prescrizione dopo 10 anni, incluse quelle per le quali la legge prevede un termine di prescrizione inferiore in altre circostanze.

Le istanze che non sono state approvate con decisione giudiziaria definitiva, una decisione di un'altra autorità pubblica competente, una composizione dinanzi a un giudice o un'altra autorità competente oppure un atto notarile vanno in prescrizione dopo cinque anni, tranne nei casi in cui la legge prevede termini differenti.

Alle domande di pagamenti periodici con scadenze annuali o inferiori si applica un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dalla data in cui il pagamento diventa esigibile, indipendentemente dal fatto che si tratti di crediti periodici accessori, quali i crediti d'interesse, o di crediti periodici relativi al diritto in questione, come ad esempio i crediti alimentari. Lo stesso vale per le rendite vitalizie con cui vengono pagati capitale e interessi in quantità periodiche uguali, precedentemente specificate, ma non ai pagamenti rateali o ad altri casi di prestazioni parziali.

Un diritto che dà adito a crediti periodici cade in prescrizione dopo cinque anni, a partire dalla data in cui diventa esigibile il credito di più vecchia data. Il diritto ai crediti alimentari non cade in prescrizione.

I crediti reciproci derivanti da contratti commerciali per beni e servizi, ossia i contratti sul commercio di beni e servizi conclusi tra un commerciante e un ente pubblico e le domande di rimborso dei costi sostenuti in base a tali contratti cadono in prescrizione dopo tre anni. Il periodo di prescrizione si applica separatamente a ciascuna attività di fornitura di merci, svolgimento di opere o erogazione di servizi. Le domande di risarcimento relative ai canoni di locazione pagabili periodicamente o in un'unica soluzione cadono in prescrizione dopo tre anni. Le domande di risarcimento dei danni vanno in prescrizione tre anni dopo la scoperta del danno e del rispettivo autore da parte della parte offesa. In ogni caso, queste domande vanno in prescrizione dopo 5 anni dal verificarsi del danno. Laddove il danno sia stato causato da un reato penale e sia disposto un periodo di prescrizione superiore per l'azione penale, le richieste di risarcimento dei danni contro il responsabile cadono in prescrizione al termine del periodo di prescrizione previsto per l'azione penale.

I crediti relativi alle forniture di energia elettrica, riscaldamento, gas e acqua, alla pulitura dei camini e ai servizi di pulizia cadono in prescrizione dopo un anno, se il servizio è stato fornito per un'abitazione, una stazione radio o una stazione radiotelevisiva per l'uso di un ricevitore radio e un televisore. Il termine di prescrizione di un anno si applica anche ai crediti nei confronti del servizio postale, telegrafico e telefonico per l'uso di telefoni e cassette postali, ad altri crediti relativi a questo servizio per importi esigibili a scadenze trimestrali o inferiori e ai crediti relativi agli abbonamenti a mezzi di stampa, calcolati a partire dalla fine del periodo per il quale è stata ordinata la pubblicazione in questione.

I crediti dei titolari di un'assicurazione o di terzi sorti in virtù di un contratto di assicurazione sulla vita cadono in prescrizione dopo cinque anni, mentre le domande di risarcimento nell'ambito di altri contratti assicurativi dopo tre anni, calcolati dal primo giorno successivo alla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito. I crediti di un assicuratore sorti in base a un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo tre anni. Il termine di prescrizione per un credito fatto valere da un assicuratore nei confronti di una terza parte responsabile della materializzazione del rischio inizia e termina contemporaneamente all'azione proposta dall'assicurato nei confronti del terzo.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Nella Repubblica di Croazia le domande in materia civile vanno presentate ai tribunali municipali e quelle in materia commerciale ai tribunali commerciali.

Tutti i tribunali municipali sono competenti a decidere sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni delle giurisdizioni straniere.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Nella Repubblica di Croazia i ricorsi contro le decisioni riguardanti una domanda di diniego dell'esecuzione vanno presentati, per le cause civili, al tribunale di contea attraverso il tribunale municipale competente in materia civile e, per le cause commerciali, all'Alta Corte commerciale, attraverso il tribunale commerciale competente.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

In base alla legge nazionale applicabile, non vi sono tribunali presso i quali è possibile proporre un'ulteriore impugnazione.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Per quanto riguarda la competenza in materia civile e commerciale, l'articolo 46 della legge sul diritto internazionale privato (NN 101/17), in vigore dal 29.1.2019, sancisce la competenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di Croazia nelle controversie con una dimensione internazionale. Tale disposizione prevede espressamente l'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012) ed estende il suo campo di applicazione alle cause concernenti cittadini di paesi terzi. Il terzo comma consente di scegliere l'organo giurisdizionale competente del paese terzo se l'organo giurisdizionale della Repubblica di Croazia o dello stato membro dell'Unione europea non hanno competenza esclusiva.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Nella Repubblica di Croazia la chiamata in causa del terzo è disciplinata dall'articolo 211 del Zakon o parničnom postupku (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria del 23 marzo 1956 sull'assistenza giudiziaria;
trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica socialista cecoslovacca, del 20 gennaio 1964, sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia;

convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese, del 18 maggio 1971, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale;

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmato ad Atene il 18 giugno 1959;

trattato tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria del 7 marzo 1968 sull'assistenza giudiziaria;

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia del 6 febbraio 1960 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 ottobre 1960 sull'assistenza giudiziaria;

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;

trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Italia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non pertinente

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Italia: tribunali ordinari

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Italia: corte d'appello

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Suprema Corte di Cassazione

Piazza Cavour

00193 Roma

Tel: +39 0668831

fax: +39 066883423

web: <http://www.cortedicassazione.it>

Festività locale: 29 giugno

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Italiano

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

convenzione tra l'Italia e la Germania sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,

convenzione tra l'Italia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

convenzione tra la Spagna e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia;

Ultimo aggiornamento: 08/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Cipro

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non applicabile.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Una descrizione dettagliata delle procedure è reperibile alla voce "[Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria](#)".

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

A Cipro gli *Eparchiaká Dikastíria* (Tribunali distrettuali)

Tribunale distrettuale di Nicosia

Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Limassol

8 Lord Byron Avenue, P.O. Casella 54619, 3726 Limassol, Cipro

Telefono: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Larnaca

Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Casella 40107, Cipro

Telefono: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Pafo

Angolo tra Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Pafo, P.O. Casella 60007, Cipro

Telefono: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Tribunale distrettuale di Famagosta

2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Telefono: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

Email: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

A Cipro, la *Anótato Dikastírio Kýprou* Corte (suprema di Cipro).

Corte suprema

Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865741

Fax: (+357) 22304500

E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

A Cipro, la *Anótato Dikastírio Kýprou* Corte (suprema di Cipro)

Corte suprema

Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865741

Fax: (+357) 22304500

E-mail: [✉ chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

- a Cipro, greco e inglese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- a Cipro, l'articolo 21 della legge sulle corti di giustizia (legge 14/60).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

trattato del 1982 tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

convenzione del 1981 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

convenzione del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale, penale e di diritto di famiglia;

accordo del 1983 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

trattato del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (del quale la Slovenia, fra gli altri paesi, è un successore);

convenzione del 1996 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione

europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Lettonia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

La partecipazione di terzi ai procedimenti civili è disciplinata dagli articoli da 78 a 81 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 78, primo comma, di tale codice, una terza parte in un procedimento civile è una persona fisica o giuridica i cui diritti o le cui obbligazioni nei confronti di una delle parti coinvolte

nel procedimento giudiziario possono essere influenzati dalla sentenza pronunciata nel contesto di tale procedimento. Il coinvolgimento di tale terza parte in procedimenti giudiziari mira a chiarire a tutto tondo i fatti di causa e a garantire l'efficienza procedurale consentendo a detta terza parte di fornire spiegazioni e di esprimere il proprio punto di vista in merito alle affermazioni fatte. Se una persona che potrebbe essere stata una terza parte in un caso non interviene, ciò non priva tale persona dell'esercizio dei suoi diritti in alcun altro modo, né le impedisce di difendere i propri interessi in un'azione legale separata. Tuttavia vale la pena tenere presente che l'intervento di una terza parte in una causa può influire sul modo in cui viene risolta la domanda iniziale. Ciò è importante, ad esempio, quando si deve prendere in considerazione una successiva richiesta di risarcimento, dato che dalle norme nazionali di procedura civile della Lettonia risulta che una domanda successiva può essere esaminata soltanto dopo l'esame della domanda iniziale e i fatti accettati nel contesto dei motivi della decisione sulla domanda iniziale non possono essere esaminati nuovamente dall'organo giurisdizionale.

Terze parti possono essere ammesse a intervenire nella causa fino al termine del procedimento di merito dinanzi l'organo giurisdizionale di primo grado. Possono altresì essere chiamate a partecipare al procedimento su richiesta di una delle parti o del pubblico ministero. A seconda della natura e del grado del loro interesse, le terze parti sono classificate come: a) terze parti che vantano una domanda indipendente; o b) terze parti senza una domanda indipendente. Le terze parti che presentano una domanda indipendente in relazione all'oggetto della controversia possono intervenire a fronte di un'istanza: in linea di principio la loro domanda indipendente è diretta tanto contro il convenuto (debitore) quanto contro l'attore (creditore). Hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dell'attore (cfr. articolo 79 del codice di procedura civile). La posizione di un terzo che vanta una domanda indipendente è diversa da quella di una parte che sostiene l'attore o di un attore congiunto in quanto le domande di tali parti non sono dirette l'una contro l'altra, mentre la soddisfazione della domanda del terzo in linea di principio precluderebbe la soddisfazione di quella dell'attore.

I terzi che non presentano una domanda indipendente in relazione all'oggetto della controversia possono intervenire a sostegno dell'attore o del convenuto se la sentenza nella causa può incidere sui diritti o sugli obblighi dell'interveniente nei confronti di una delle parti coinvolte nella controversia. I terzi che non presentano una domanda indipendente hanno i medesimi diritti e obblighi procedurali delle parti coinvolte nella controversia fatta eccezione per il fatto che non possono modificare i motivi della domanda o l'oggetto, aumentare o diminuire la portata della domanda, ritirare la domanda, riconoscere le domande, concludere transazioni o richiedere l'esecuzione della sentenza di un organo giurisdizionale. Le affermazioni che chiedono la convocazione di terzi e quelle presentate da terzi che chiedono di intervenire a sostegno dell'attore o del convenuto devono esporre i motivi per la convocazione della terza parte o per l'autorizzazione di quest'ultima a intervenire nella causa (articolo 80 del codice di procedura civile). Terze parti senza una domanda indipendente intervengono solitamente nei casi in cui esiste la possibilità che una delle parti possa successivamente chiedere loro un risarcimento, in casi correlati oppure nei casi in cui una terza parte possa essa stessa tentare un'azione successiva a seconda dell'esito dell'azione iniziale.

Di conseguenza, risulta dalle disposizioni degli articoli da 78 a 81 del codice di procedura civile che la sentenza in una causa alla quale partecipa un terzo è vincolante per la terza parte e la sentenza può essere eseguita nei confronti della terza parte (oppure la terza parte può chiedere l'esecuzione della sentenza), solo nei casi in cui detta terza parte abbia presentato una domanda indipendente. La sentenza produce comunque effetti giuridici per la terza parte in ogni caso, nel senso che i fatti accertati in tale sentenza sono vincolanti rispetto a qualsiasi domanda successiva basata sul procedimento iniziale.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Le decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie sono esecutive dopo il relativo passaggio in giudicato, salvo il caso in cui siano esecutive e norma di legge o in base alla decisione di un giudice. Se è fissato un termine per l'esecuzione volontaria di una sentenza di un organo giurisdizionale, ma tale sentenza non viene eseguita, l'organo giurisdizionale emetterà un titolo esecutivo dopo la scadenza del termine volontario per l'esecuzione. Gli ufficiali giudiziari registrati sono autorizzati ad avviare attività di esecuzione sulla base di istruzioni di esecuzione.

I titoli esecutivi vengono emessi dall'organo giurisdizionale competente per la controversia a favore degli attori su richiesta di questi ultimi. Per ogni sentenza viene emesso un titolo esecutivo. Se una sentenza deve essere eseguita in luoghi diversi, di cui una parte è immediatamente esecutiva, è a favore di una serie di attori o contro una serie di convenuti, l'organo giurisdizionale emetterà più titoli esecutivi su richiesta dell'attore. Quando vengono emessi più titoli esecutivi, il luogo dell'esecuzione o la parte della sentenza che deve essere eseguita in base a tale titolo occorre avvertire gli esecutari di tale informazione in particolare in ciascuno di tali titoli; in caso invece di recupero in solido, anche il convenuto contro il quale si chiede il recupero a fronte di tale titolo deve essere responsabile in solido.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Lettonia la competenza spetta al *rajona (pilsētas) tiesa* (tribunale distrettuale o distrettuale di città) avente sede nella circoscrizione in cui vengono eseguite le decisioni.

Le domande di riconoscimento o di diniego del riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2, e articolo 45) devono essere presentate al tribunale distrettuale (o distrettuale di città) nella cui circoscrizione sono emesse le sentenze oppure al tribunale distrettuale (o distrettuale di città) nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza dichiarato del convenuto. Tuttavia, se non esiste un luogo di residenza dichiarato, le istanze vengono presentate all'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o la sede legale del convenuto.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Lettonia occorre presentare la domanda presso l'*apgabaltiesa* (tribunale regionale), attraverso il tribunale distrettuale (o distrettuale di città) che ha emesso la decisione.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Non applicabile.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

In Lettonia,

l'articolo 27, secondo comma, del codice di procedura civile, prevede che se il luogo di residenza del convenuto è sconosciuto o se il convenuto non ha una residenza permanente in Lettonia, è possibile avviare un'azione dinanzi l'organo giurisdizionale del luogo presso il quale il convenuto detiene beni immobili oppure dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il suo ultimo luogo di residenza noto;

l'articolo 28, terzo comma, del medesimo codice, prevede che l'attore possa presentare una domanda di risarcimento per lesioni personali sulla base del proprio luogo di residenza o di quello presso il quale sono state subite le lesioni;

l'articolo 28, quinto comma, del medesimo codice, prevede che una domanda per il recupero di beni o il risarcimento del valore degli stessi possa essere presentata anche sulla base del luogo di residenza dichiarato del richiedente;

l'articolo 28, sesto comma, del medesimo codice, prevede che le domande in materia di diritto marittimo possano essere presentate anche in base al luogo presso il quale la nave del convenuto è stata pignorata;

l'articolo 28, nono comma, del medesimo codice, prevede che un attore possa presentare la propria domanda derivante da rapporti di lavoro sulla base della propria residenza dichiarata o del proprio luogo di lavoro dichiarato.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile, la decisione di riconoscere ed eseguire una sentenza di un organo giurisdizionale straniero o una decisione di diniego della domanda deve essere pronunciata da un unico giudice sulla base della domanda presentata e dei documenti allegati entro dieci giorni dall'avvio della causa senza convocare le parti.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Accordo dell'11 novembre 1992 sull'assistenza legale e sui rapporti giuridici tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania. Accordo del 23 febbraio 1994 tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza legale e sui rapporti giuridici in materia civile, di diritto di famiglia, di diritto del lavoro e penale.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Lituania

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Conformemente agli articoli 46 e 47 del *Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas* (codice di procedura civile della Repubblica di Lituania), i terzi possono decidere di presentare una domanda autonoma sul merito di una controversia.

In tal caso possono partecipare al procedimento soltanto di loro iniziativa e agiscono nella causa quali partecipanti indipendenti, senza sostenere né attore né convenuto. I terzi che presentano domande autonome possono partecipare ai procedimenti fino al momento della precisazione delle conclusioni.

I terzi che non propongono domande autonome sul merito della controversia possono intervenire nel procedimento a favore dell'attore o del convenuto sino alle conclusioni, nel caso in cui una decisione sulla controversia possa influire sui loro diritti od obblighi. Possono inoltre essere coinvolti nel procedimento su istanza motivata delle parti o d'ufficio in base a un'ordinanza emessa dal giudice.

I terzi sono informati della causa e invitati a partecipare al procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale lituano mediante la notifica di atti di citazione, nonché con una copia degli atti del procedimento. Conformemente all'articolo 133, comma 1, del codice di procedura civile, le parti di un procedimento (tra cui i terzi) sono informate della data e del luogo delle udienze o dei provvedimenti processuali individuali mediante notifica di atti di citazione. Tuttavia, informare i terzi del procedimento in corso non è compito delle parti, ma dell'autorità giurisdizionale. Le parti sono tenute semplicemente a indicare nella loro domanda che è necessaria la partecipazione al procedimento di altre persone.

I terzi che presentano domande autonome hanno gli stessi diritti e obblighi di un attore.

I terzi che non presentano domande autonome godono degli stessi diritti processuali (incluso il diritto al rimborso dei costi) e obblighi delle parti, ad eccezione del diritto di modificare motivazioni e oggetto della causa, di aumentare o diminuire il valore dell'azione, di rinunciare all'azione o ammetterla e di giungere a una composizione. Non hanno inoltre il diritto di chiedere l'esecuzione di una decisione giudiziaria. I terzi che non presentano domande autonome non possono agire contro gli interessi della parte alla quale si affiancano al momento dell'intervento nel procedimento.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La partecipazione di terzi che presentano domande autonome consente al giudice di pronunciarsi su più controversie relative allo stesso oggetto, in un singolo procedimento. In questo caso, non possono essere intentati ulteriori procedimenti contro terzi che hanno presentato domande autonome (o tali terzi non possono avviare ulteriori procedimenti contro lo stesso convenuto), in quanto si ritiene che la controversia tra quelle parti su quella questione sia stata risolta. Se una persona è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso presentando una domanda autonoma, ma non ha aderito al procedimento, in futuro potrebbe essere citata in un procedimento distinto da tale persona e per la stessa questione. Ciononostante, la prima sentenza del tribunale non ha effetti sui diritti e i doveri di una persona che non ha partecipato al procedimento quale terzo. Nel decidere di un caso il giudice non può, allo stesso tempo, pronunciarsi sui diritti e gli obblighi di terzi che non abbiano presentato una domanda autonoma nei confronti di una parte con cui hanno una relazione giuridica sostanziale. Di conseguenza, una sentenza emessa in una causa che coinvolge terze parti che non abbiano presentato domande autonome non preclude l'avvio di un'altra causa contro un terzo coinvolto nel procedimento iniziale che non ha presentato una domanda indipendente. Tuttavia, in tal caso, la prima sentenza del tribunale ha efficacia di pronuncia pregiudiziale; vale a dire, nel caso in cui si tenga un altro procedimento con le stesse parti (ad esempio un'azione per ottenere un risarcimento danni), non è necessario prendere in considerazione le circostanze stabilite dalla sentenza definitiva del primo caso (articolo 182, comma 2, del codice di procedura civile).

Un procedimento può essere riaperto se una persona non è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso, presentando o meno un'istanza indipendente, oppure se ne è stata informata, ma sceglie di non partecipare al procedimento e la decisione del giudice interessa i diritti e obblighi fondamentali di quella persona. Se la persona non è stata coinvolta nel procedimento, la sentenza in questione non ha efficacia di sentenza preliminare nei confronti di tale persona.

3. Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

4. Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non sono stati contestati dalle parti?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

5. La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno?

No. La sentenza del procedimento (principale) non può incidere sui diritti e i doveri di una persona informata, ma che non ha partecipato quale terzo al procedimento. Un procedimento può essere riaperto se una persona non è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso, presentando o meno un'istanza indipendente, oppure se ne è stata informata ma sceglie di non partecipare al procedimento e la decisione del giudice interessa i diritti e gli obblighi fondamentali di quella persona.

6. La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato il terzo in causa?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Lituania, la *Lietuvos apeliacinis teismas* (Corte d'appello di Lituania).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Lituania, la *Lietuvos apeliacinis teismas* (Corte d'appello di Lituania).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

In Lituania, ricorso in cassazione dinanzi alla *Lietuvos Aukščiausiasis Teismas* (Corte suprema di Lituania).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

In Lituania, articoli 783, comma 3, 787 e 789, comma 3 del *Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas* (Codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

In Lituania, articoli 46 e 47 e comma 3 del *Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas* (Codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;

accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Lussemburgo

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non disponibile

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Cfr. la scheda nazionale del Lussemburgo "*Procédures d'exécution d'une décision de justice - Luxembourg*"

pubblicata sul portale e-Justice dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Per la domanda di rigetto dell'esecuzione, la domanda di riconoscimento e la domanda di rigetto di riconoscimento è competente il presidente del tribunale circondariale in materia di procedimenti sommari:

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Lussemburgo

Cité judiciaire

L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 80 71 19

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Corte d'appello competente in materia di procedimenti sommari:

Cité judiciaire

L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Fax: (+352) 47 59 81-2396

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Cité judiciaire

L-2080 Lussemburgo

Tel.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil)

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non pertinente.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971

Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore

Ultimo aggiornamento: 07/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Ungheria

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1.) Definizione della chiamata in causa del terzo nel diritto processuale civile ungherese

Laddove una parte risulti soccombente in un procedimento e desideri intentare una causa contro un terzo oppure sia destinataria di un'azione proposta da un terzo, può citare il terzo a comparire inviando un atto di chiamata in causa. Possono trasmettere una chiamata in causa del terzo non solo gli attori o i convenuti, ma anche gli intervenienti o i terzi chiamati in causa.

2.) Termini per la chiamata in causa del terzo quale atto procedurale:

Per chiamare in causa un terzo, il convenuto ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'atto di citazione, mentre l'attore 30 giorni dalla notifica di un atto contenente una domanda riconvenzionale sostanziale. Questa disposizione si applica per analogia alle modifiche consentite alle domande e alle domande riconvenzionali.

Una persona che interviene dopo l'inizio del contenzioso, ossia la parte interveniente o il terzo chiamato in causa, può presentare una chiamata in causa del terzo entro 30 giorni dall'intervento nel procedimento. Nei casi ritenuti particolarmente gravi (importi oggetto della controversia superiori a 400 milioni di HUF), il termine per le dichiarazioni della parte che chiama il terzo in causa e del terzo chiamato in causa non è di 30 giorni, ma di 15. Una dichiarazione presentata dalla parte che chiama il terzo in causa oltre il termine fissato è nulla e inefficace e ritenuta come non presentata dall'autorità giurisdizionale.

3.) Trasmissione dell'atto di chiamata in causa del terzo:

La parte che chiama il terzo in causa ha due obblighi nel trasmettere la comunicazione. In primo luogo, è tenuta a inviare l'atto per iscritto al terzo interessato, indicandone i motivi e fornendo un breve resoconto dello stato del procedimento. In secondo luogo, l'atto di chiamata in causa deve essere presentato al giudice, per iscritto o oralmente in udienza, specificandone anche le ragioni. Nel presentare la chiamata in causa del terzo all'autorità giudiziaria, la parte deve includere i documenti che dimostrano che il terzo chiamato in causa ha ricevuto l'atto e il giustificativo della data di ricezione. Se il terzo citato non invia al tribunale, entro 30 giorni dalla data di notifica esibita dalla parte che ha chiamato in causa il terzo, una dichiarazione di costituzione nel procedimento, si ritiene che il terzo oggetto della notifica non abbia accettato la chiamata in causa del terzo. Le dichiarazioni presentate oltre i termini fissati sono nulle.

Laddove si costituisca in giudizio, il terzo può partecipare assieme alla parte che l'ha convocato in qualità di interveniente, comunicando la propria intenzione per iscritto od oralmente durante l'udienza.

In caso contrario, l'ammissione dell'intervento del terzo notificato e lo stato giuridico del terzo notificato sono soggetti alle norme che disciplinano gli interventi.

4.) Conseguenze giuridiche della chiamata in causa del terzo.

Qualora accolga l'invito a partecipare al procedimento, il terzo può costituirsi quale parte interveniente (invitata) a fianco della parte che l'ha citato. Il codice di procedura civile ungherese prevede per gli intervenienti i due scenari seguenti:

- se l'efficacia giuridica della decisione non concerne la relazione giuridica tra l'interveniente e la parte avversa, l'interveniente (in principio, il terzo chiamato in causa) può proporre in modo autonomo le azioni giuridiche ammesse per la parte sostenuta, ad esclusione della composizione delle controversie, del riconoscimento di diritti e delle rinunce a diritti. Le azioni dell'interveniente hanno effetto solo se la parte sostenuta non propone tali azioni e se non sono in conflitto con le azioni della parte sostenuta;

- se, a norma della legislazione vigente, l'efficacia giuridica della decisione riguarda altresì la relazione giuridica tra l'interveniente e la parte avversa, l'interveniente (in principio, il terzo chiamato in causa) può proporre in modo autonomo le azioni giuridiche possibili per la parte sostenuta dall'interveniente, ad esclusione della composizione delle controversie, del riconoscimento dei diritti e delle rinunce a diritti. Tali azioni producono effetti anche se in conflitto con quelle della parte sostenuta. Nell'esaminare il caso, il giudice valuta l'impatto delle azioni contrarie, tenendo conto anche degli altri aspetti della causa. Tuttavia, se l'efficacia giuridica di una sentenza interessa la relazione tra la parte interveniente e la parte avversa non è una questione di discrezionalità giudiziaria, ma deriva esclusivamente da disposizioni di legge.

Tra tali disposizioni giuridiche rientra l'articolo 32, comma 2, della *legge LXII del 2009 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli*, che stabilisce quanto segue: "Il campo di applicazione delle decisioni giuridicamente vincolanti che respingono domande di risarcimento presentate da una parte offesa include anche il contraente, nonché l'operatore e l'autista nei casi di cui all'articolo 35, comma 1, qualora questo sia quanto deciso del giudice in una causa tra la parte offesa e la compagnia assicurativa, l'incaricato della liquidazione dei sinistri, l'ufficio nazionale o il gestore del fondo per gli indennizzi. (Il suddetto articolo 35, comma 1, prevede quanto segue: "La parte offesa può presentare un reclamo al gestore del fondo per gli indennizzi, al fine di ricevere un risarcimento per la perdita o il danno causato all'interno del territorio ungherese da un veicolo a motore non assicurato in violazione dell'obbligo assicurativo, da un veicolo a motore utilizzato da un operatore non identificato o da un veicolo non identificato, oppure durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 26, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 36. Il gestore del fondo per gli indennizzi garantirà per le domande di un importo entro i limiti fissati specificati dall'articolo 13, comma 1. Il gestore del fondo per gli indennizzi risarcirà inoltre la parte offesa per eventuali perdite causate da un veicolo a motore che non è stato sottoposto a manutenzione o che è stato ritirato dalla circolazione").

Accettando la chiamata in causa del terzo il terzo non riconosce necessariamente l'esistenza di un obbligo nei confronti della parte che l'ha chiamato in causa. La relazione giuridica tra la parte che ha chiamato il terzo in causa e il terzo in questione non può essere decisa nel procedimento principale (al quale è stato invitato il terzo chiamato in causa).

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Si veda il modulo alla pagina [Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria](#).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Ungheria, gli *Járásbíróság* (Tribunali distrettuali) situati presso la sede del *Törvényszék* (Tribunale regionale). Nella contea di Pest, il tribunale distrettuale di Buda, a Budapest il Tribunale distrettuale centrale di Buda.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

In Ungheria, i *Törvényszék* (tribunali regionali). A Budapest, il *Fővárosi Törvényszék* (tribunale regionale di Budapest capitale).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Ungheria, la Curia (mediante una domanda di riesame della decisione trasmessa al tribunale di primo grado).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Ungheria: articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Ungheria: articoli da 58 a 60 (riguardanti la chiamata in causa del terzo) della legge III del 1952 relativa al codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966;

convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest il 30 novembre 1981;

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Repubblica slovacca;

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'extradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980;

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979;

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968, rispetto alla Repubblica di Croazia e alla Repubblica di Slovenia;

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959;

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Austria

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La "chiamata in causa del terzo" avviene mediante notifica formale di una causa pendente o in corso, presentata da una delle parti del procedimento a un terzo non coinvolto sino a quel momento. L'atto notificato può includere una domanda di intervento nella causa. La parte che chiama in causa il terzo trasmette al tribunale un apposito atto scritto, che il tribunale provvede in seguito a notificare o comunicare ufficialmente al terzo. Il terzo non è obbligato a partecipare perché chiamato in causa; rimane bensì libero di decidere se partecipare al procedimento e, in tal caso, a lato di quale parte. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non diventa parte della controversia, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa. Ciononostante, laddove la parte principale vinca la causa, ha diritto al rimborso dei costi a carico della controparte.

Un terzo che abbia la possibilità, in seguito alla chiamata in causa, di influenzare il corso del procedimento in qualità interveniente può, anche senza partecipare al procedimento, proporre una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo per i procedimenti giudiziari precedenti al suo intervento o su questioni afferenti al merito che non ha potuto impedire neppure quale interveniente o che non avrebbero potuto essere evitate se non fosse intervenuto. Sostenendo la parte per cui interviene a favore, l'interveniente può contribuire all'esito positivo della causa di tale parte ed evitare quindi procedure di ricorso nei propri confronti o migliorare la propria posizione in eventuali ricorsi del genere.

2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione contro il terzo. La parte che trasmette la chiamata in causa del terzo ha un interesse nel non perdere la causa iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo della causa, nel recuperare quanto perso precedentemente prevalendo in un successivo procedimento contro il terzo.

Allo stesso tempo, notificando al terzo la chiamata in causa, la parte gli impedisce di presentare in un procedimento successivo una domanda di risarcimento danni perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto. Una terza parte a cui è stato notificato un atto di chiamata in causa e a cui è quindi stata data la possibilità di influenzare l'esito di una causa può presentare una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo in procedimenti giudiziari precedenti l'intervento o su questioni riguardanti il merito della causa che, anche come intervenienti, non avrebbero potuto impedire o che non avrebbero potuto essere impediti. L'interveniente può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Qualora sia intentata una causa successiva tra la parte principale e l'interveniente, gli effetti della sentenza definitiva del procedimento iniziale si estendono all'interveniente o a coloro che, benché invitati a farlo, non sono intervenuti nel procedimento, nella misura in cui tali persone, quali parti di una causa successiva, non possono presentare memorie in conflitto con gli elementi principali della sentenza emessa nella causa iniziale.

3.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti vincolanti sulla decisione riguardante elementi di diritto della causa principale.

4.) L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale (ad esempio, perché quella parte non ha sostenuto determinati fatti o dichiarazioni).

5.) Come affermato in precedenza, gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi alla causa (principale) quale interveniente o meno.

6.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

A questo proposito si fa riferimento alle informazioni al riguardo fornite dall'Austria sul portale europeo "e-Justice" nelle sezioni riguardanti l'introduzione di un'azione in giudizio, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e i procedimenti di esecuzione, al seguente [URL](#).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Austria, il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale), dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo. Le domande proposte per chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2) e quelle presentate quando il riconoscimento è negato (articolo 45) sono di competenza del tribunale distrettuale della regione in cui ha la sede legale o la residenza la parte interessata dalla decisione.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Austria, il *Landesgericht* (tribunale regionale di più alto livello), tramite il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Austria, l'*Oberste Gerichtshof* (Corte suprema), tramite il *Bezirksgericht* (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Il tedesco è l'unica lingua accettata.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Austria: articolo 99 della *Jurisdiktionsnorm* (legge sulla competenza giurisdizionale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Austria: articolo 21 del *Zivilprozessordnung* (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e documentale, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967;

convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;

convenzione tra il Regno Unito e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970;

convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;

convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;

convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;

convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;

convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;

convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;

convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d'Austria relativa alle relazioni reciproche in materia civile e documentale firmata a Vienna l'11 dicembre 1963;

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e relativo protocollo, firmati a Vienna il 17 novembre 1965.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Polonia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

In Polonia la chiamata in causa del terzo è disciplinata dagli articoli 84 e 85 del codice di procedura civile. Questa nozione è denominata in polacco " *przypozwanie*". Consiste nella possibilità per una parte di chiamare una eventuale futura parte avversa a partecipare al procedimento, laddove una decisione contraria alla parte potrebbe comportare una successiva azione (sorta ad esempio da un accordo di garanzia) proposta contro la parte da un terzo. A tal fine, la parte presenta una richiesta, notificata alla terza parte, la quale può quindi comunicare l'intenzione di partecipare al procedimento quale interveniente ausiliario.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

Con la chiamata in causa del terzo, la persona che ne è oggetto non diventa automaticamente parte del procedimento pendente. La partecipazione al procedimento avviene sotto forma di intervento ausiliario (articoli da 76 a 78 del codice di procedura civile). Con l'accordo delle parti, l'interveniente può sostituire la parte a favore della quale interviene. In caso contrario, la decisione ha efficacia diretta (ma nel caso della chiamata in causa del terzo, solo se è in linea con la natura della relazione contestata o della disposizione giuridica pertinente).

3. Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se, nonostante la richiesta, il terzo non si costituisce come parte del procedimento, rinuncia in tal modo alla possibilità di presentare un'azione per negligenza nel primo procedimento in eventuali cause successive (articolo 82 in combinato disposto con l'articolo 85 del codice di procedura civile).

4. Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Chiamare in causa il terzo e chiederne la partecipazione al procedimento è anche nell'interesse delle terze parti, perché può permettere di ottenere un esito positivo, che potrebbe rendere superfluo ogni ulteriore procedimento.

5. Gli effetti della chiamata causa del terzo si verificano indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno?

Se, nonostante la richiesta, il terzo non si costituisce quale parte del procedimento, rinuncia in tal modo alla possibilità di presentare un'azione per negligenza nel primo procedimento in eventuali cause successive (articolo 82 in combinato disposto con l'articolo 85 del codice di procedura civile).

6. La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Sì, se la persona cui è stato chiesto di aderire al procedimento diviene interveniente ausiliario e può, con l'accordo delle parti, sostituire la parte che ha deciso di sostenere.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Articolo 74 - Una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione è disponibile nella scheda informativa [Procedury słuźące wykonaniu orzeczenia](#) (Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Il *sąd okręgowy* (tribunale regionale) competente nel luogo di domicilio o della sede legale del debitore oppure, in mancanza di tale organo giurisdizionale, il tribunale regionale nella cui regione è pendente o applicata l'esecuzione.

In caso di domanda per il diniego del riconoscimento:

il *sąd okręgowy* (tribunale regionale) competente per la causa decisa dalla sentenza o competente nella regione in cui si trova il *sąd rejonowy* (tribunale distrettuale) competente oppure, in mancanza di questo, il tribunale regionale di Varsavia.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La *sąd apelacyjny* (corte d'appello) tramite il *sąd okręgowy* (tribunale regionale).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

La *Sąd Najwyższy* (Corte suprema) attraverso la *sąd apelacyjny* (corte d'appello).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
N.D.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 11037, comma 4, del codice di procedura civile e articolo 1110 del codice di procedura civile, a condizione che prevedano la competenza esclusiva dei tribunali polacchi per una delle seguenti caratteristiche dell'attore: cittadinanza polacca, domicilio, residenza abituale o sede legale in Polonia.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Articoli 84 e 85 del codice di procedura civile concernenti la chiamata in causa del terzo.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959;

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia e tra la Polonia e la Croazia;

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961;

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale firmata a Vienna l'11 dicembre 1963;

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979;

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore nei rapporti tra la Polonia e la Repubblica ceca e tra la Polonia e la Slovacchia;

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989;

accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Riga il 23 febbraio 1994;

convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia relativa alla cooperazione giuridica in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996;

accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;

trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Portogallo

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non applicabile.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Un'**azione esecutiva** è un'azione legale avviata dal creditore o dalla parte che chiede l'esecuzione nei confronti del debitore o del convenuto, con la quale il creditore chiede al tribunale di dare esecuzione a un'obbligazione cui il creditore ha diritto. Le azioni esecutive si basano sul presupposto che il diritto in questione sia stato precedentemente dichiarato o riconosciuto per mezzo di un **titolo esecutivo**. Tali azioni mirano ad assicurare l'adempimento coercitivo dell'obbligazione tramite l'autorità dello Stato. Un **titolo esecutivo** espone i fatti giuridici su cui si basa la richiesta avanzata dalla parte che chiede l'esecuzione e fornisce il grado di certezza necessario per applicare misure coercitive nei confronti del convenuto. Il codice di procedura civile (*Código de Processo Civil*) classifica i seguenti tipi di titoli esecutivi:

a) Condanne: le condanne costituiscono titoli esecutivi solo dopo che una sentenza è divenuta definitiva, a meno che l'appello presentato contro la condanna non abbia effetto meramente devolutivo. Le sentenze emesse da un tribunale arbitrale (*tribunal arbitral*) sono esecutive alle stesse condizioni delle sentenze emesse dai tribunali ordinari (articolo 47 della legge 63/2011 del 14 dicembre 2011).

b) Documenti redatti o autenticati da un notaio o da un altro organo o professionista autorizzato a tal fine, che istituiscano o riconoscano un'obbligazione: rientrano in questa definizione i documenti autentici (documenti redatti secondo le formalità di legge dalle autorità pubbliche nei limiti dei loro poteri o entro il campo di attività loro assegnato da un notaio o da un altro funzionario pubblico accreditato dallo Stato) e i documenti autenticati (documenti redatti da privati e successivamente da loro certificati dinanzi a un notaio o da un altro organo o professionista con poteri equivalenti).

c) Note di credito, anche non garantite, a condizione che i fatti su cui si basano le relazioni siano esposti nel documento o citati nel titolo esecutivo: per esempio la lettera, la cambiale o l'assegno.

d) Documenti resi esecutivi da una disposizione specifica: per esempio un'ingiunzione cui sia allegato un titolo esecutivo (articoli 6-8 del decreto-legge n. 32/2003 del 17 febbraio 2003 e articoli 7-21 del decreto-legge 269/98 del 1° settembre 1998).

Per l'esecuzione di un'obbligazione, è necessario che l'obbligazione stessa sia **certa** (ossia di natura determinata – *an debeatur*), **esigibile** (ossia la data di esigibilità è trascorsa, oppure l'obbligazione diventa automaticamente esigibile nel momento in cui il debitore riceve la richiesta) e **netta** (ossia di ammontare determinato – *quantum debeatur*).

Si applicano **forme di procedure** diverse a seconda dello **scopo dell'esecuzione** (pagamento di una somma specifica, consegna di un articolo specifico, esecuzione o non esecuzione di un atto specifico). Ove la legge preveda una forma di **procedura speciale di esecuzione** (per esempio la procedura di esecuzione per obbligazioni alimentari), si applica tale forma. In tutti i casi in cui la forma speciale di procedura non si applica, si utilizza la **forma generale**.

La **procedura generale di esecuzione** può essere **sommatoria** oppure **ordinaria**, a seconda dello scopo dell'esecuzione e del tipo di titolo esecutivo.

Le **autorità competenti per l'esecuzione** sono gli ufficiali giudiziari e i tribunali (giudice e cancelleria). L'**ufficiale giudiziario** svolge tutte le attività esecutive che non sono assegnate alla cancelleria o rientrano tra le competenze del giudice, come citazioni, notificazioni, pubblicazioni, ricerche su banche dati, pignoramenti e relative registrazioni, liquidazioni e pagamenti. Spetta al **giudice** svolgere gli atti processuali soggetti al principio della prerogativa del giudice o che entrano in conflitto con i diritti fondamentali delle parti o di terzi. La **cancelleria** si occupa degli aspetti amministrativi e garantisce il corretto svolgimento delle procedure di esecuzione.

Per quanto riguarda le **restrizioni all'esecuzione, motivate dalla tutela del debitore**, si rileva che il consueto atto di esecuzione per il pagamento di una somma specifica è il **pignoramento**, che consiste nel sequestro legale di beni appartenenti alla parte sottoposta a esecuzione, allo scopo di venderli e utilizzare il ricavato della vendita per soddisfare l'obbligazione oggetto di esecuzione. In linea di principio, tutti i beni suscettibili di pignoramento, appartenenti al debitore e che, a norma del diritto sostanziale, garantiscono il debito esigibile, possono essere soggetti ad esecuzione. La legge però esclude dai beni del debitore, in tutto o in parte, taluni beni o diritti pignorabili tramite una **immunità dal pignoramento assoluta o relativa** oppure una **immunità dal pignoramento totale o parziale**. Inoltre il pignoramento deve essere limitato ai beni necessari per pagare il debito cui si applica l'esecuzione e a coprire gli eventuali, prevedibili costi relativi all'esecuzione.

Il codice di procedura civile prevede **restrizioni all'esecuzione per motivi di scadenza e prescrizione**. Tali restrizioni costituiscono motivo per opporsi all'esecuzione tramite una fase processuale denominata "opposizione all'esecuzione con pignoramento", ma soltanto se la scadenza o la prescrizione sono successive alla chiusura della discussione nell'ambito dell'azione di accertamento.

In generale, ogni diritto alienabile od ogni diritto non dichiarato imprescrittibile dalla legge è **soggetto a prescrizione** se non è esercitato entro il periodo di tempo stabilito per legge.

I tribunali non possono invocare *ex officio* la prescrizione, che dev'essere invocata invece dalla persona che ne fruisce, dal suo rappresentante o dalla procura (*Ministério Público*).

Scaduti i termini di prescrizione, il beneficiario (ossia il debitore) può rifiutarsi di adempiere l'obbligazione od opporsi, in qualunque modo, all'esercizio del diritto caduto in prescrizione.

Il **periodo di prescrizione ordinario** è di 20 anni, ma esistono disposizioni che prevedono periodi più brevi. **I termini di prescrizione possono essere interrotti o sospesi**. La differenza sta nel fatto che la sospensione scatta per forza di legge e indipendentemente dalla volontà del creditore, mentre l'interruzione dipende da un'azione intrapresa a tal fine dal creditore.

Per quanto riguarda la **durata dell'interruzione dei termini del periodo di prescrizione**, se l'interruzione è il risultato di una citazione, di una notificazione o di un atto equivalente, oppure di un accordo di arbitrato, i nuovi termini di prescrizione iniziano solo dopo che la decisione di chiusura della procedura è diventata definitiva.

Scaduti i termini di prescrizione, il beneficiario può rifiutarsi di adempiere l'obbligazione od opporsi, in qualunque modo, all'esercizio del diritto caduto in prescrizione. Se tuttavia il debitore compie un'azione volontaria in merito a un'obbligazione prescritta, non può successivamente chiedere la restituzione, neppure se ignorava la prescrizione.

L'**invocazione della prescrizione** può essere effettuata solo dai creditori e dai terzi che abbiano un legittimo interesse alla dichiarazione della prescrizione, anche qualora il debitore vi abbia rinunciato. In caso di rinuncia alla prescrizione, quest'ultima può essere invocata dai creditori solo a condizione che siano rispettate le condizioni dettate dal diritto civile per un'azione revocatoria (*actio pauliana*). Se, dopo che siano state formulate delle accuse, il debitore non invoca i termini di prescrizione ed è condannato, la decisione definitiva non incide sul diritto riconosciuto dei creditori.

Per quanto riguarda la **scadenza**, qualora per legge o volontà delle parti un diritto debba essere esercitato entro un determinato periodo, si applicano le norme sulla scadenza a meno che la legge non faccia espresso riferimento alla prescrizione. La scadenza si può evitare solo tramite gli atti che hanno, in base alla legge o al contratto, effetto preventivo nei termini legali o contrattuali.

Un'azione di accertamento o un'azione esecutiva evitano la scadenza, senza bisogno di darne notifica al debitore. Il termine della scadenza può essere sospeso o interrotto solo nei casi in cui la legge lo preveda; qualora la legge non fissi un'altra data specifica, il periodo di scadenza comincia nel momento in cui i diritti possono essere legalmente esercitati. La scadenza è valutata dal tribunale *ex officio* e può essere invocata in qualunque fase del procedimento nel caso di diritti inalienabili. Qualora l'esecuzione sia avviata sulla base di diritti alienabili, la scadenza dev'essere invocata dalla persona che se ne avvantaggia (in linea di principio il debitore/la parte contro cui si richiede l'esecuzione).

Per ulteriori e più dettagliate informazioni, consultare le Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria – Portogallo.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

I giudici competenti a ricevere e decidere in merito alle domande presentate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1, sono:

- il giudice civile centrale (*Juizo Central Cível*) del tribunale distrettuale competente, se esiste; oppure

- il giudice civile locale (*Juizo Local Cível*) e, se non esiste, il giudice locale avente competenza generale (*Juizo Local de Competência Genérica*) del tribunale distrettuale competente.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

L'impugnazione della decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, va presentata alla **Corte d'appello** (*Tribunal da Relação*).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

Gli eventuali ricorsi successivi vanno presentati alla **Corte suprema** (*Supremo Tribunal de Justiça*).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile. Si accetta unicamente la lingua portoghese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Le norme in materia di competenza nazionale cui fanno riferimento l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, sono:

- **l'articolo 63, primo comma, del codice di procedura civile**, che contempla la competenza extraterritoriale dei giudici, nella fattispecie ove ha sede la succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresentanza (se ubicata in Portogallo), nei casi in cui si chiede la citazione dell'amministrazione principale (se ubicata all'estero); e

- **l'articolo 10 del codice del processo del lavoro** (*Código de Processo do Trabalho*), che contempla la competenza extraterritoriale dei giudici, nella fattispecie ove risiede la parte attrice, per le cause relative al contratto di lavoro, avviate dal lavoratore contro il datore di lavoro.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Convenzione fra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Romania

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

Non applicabile

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Esecuzione nelle cause civili e commerciali

Le forme di esecuzione diretta sono quelle che si riferiscono all'oggetto di un'obbligazione quale individuato dal titolo esecutivo, ossia il pignoramento di beni mobili/immobili e l'esecuzione di un'obbligazione di fare (o di non fare). In caso di esecuzione di obbligazioni di fare, la legge distingue tra un'obbligazione che può essere adempiuta anche da una persona/un soggetto diversa/o dal debitore e un'obbligazione intuitu personae.

L'esecuzione indiretta si riferisce al mezzo per ottenere una somma di denaro che è oggetto di un titolo esecutivo mediante vendita forzata di beni del debitore (pignoramento di somme di denaro o pignoramento seguito da vendita di beni).

Le obbligazioni che sono oggetto dell'esecuzione sono le obbligazioni pecuniarie, la consegna di un bene o la cessione del suo uso, la demolizione di un edificio/l'abbandono di una piantagione/la cessazione di lavori, ecc.

Autorità competenti per l'esecuzione

Le sentenze di organi giurisdizionali e altri titoli esecutivi ottengono esecuzione mediante un ufficiale giudiziario che opera presso l'organo giurisdizionale competente per l'appello della zona di competenza territoriale nella quale si trova il bene immobile (in caso di pignoramento di beni immobili) o (in caso di pignoramento di beni mobili) nella quale è domiciliato il debitore o nella quale sono ubicati i beni.

Il pignoramento è effettuato, su istanza del creditore, da un ufficiale giudiziario il cui ufficio si trova nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello competente per il domicilio del debitore/terzo soggetto a pignoramento o, nel caso di pignoramento di conti bancari, competente per la sede legale dell'ente creditizio interessato.

L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione è il tribunale distrettuale nella cui zona di competenza si trova il domicilio del debitore. L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione si occuperà delle domande di dichiarazione di esecutività, delle domande di opposizione all'esecuzione, ecc.

Condizioni alle quali è possibile emettere un titolo esecutivo o una sentenza esecutiva

L'esecuzione può avvenire soltanto in virtù di una sentenza di un organo giurisdizionale (sentenze definitive, decisioni provvisoriamente esecutive) o di un altro atto scritto (atto pubblico notarile, garanzia di debito, lodo arbitrale, ecc.).

Dopo aver ricevuto una domanda di esecuzione presentata da un creditore, l'ufficiale giudiziario la registra e può emettere una decisione in merito a una dichiarazione di esecutività, senza convocare le parti. La decisione è notificata al creditore. In caso di diniego, il creditore può proporre reclamo, entro 15 giorni dalla data della notificazione, all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

Successivamente l'ufficiale giudiziario richiederà l'emissione di una dichiarazione di esecutività da parte dell'organo giurisdizionale, al quale sottoporrà la richiesta del creditore, il titolo esecutivo, la decisione e la prova del pagamento dei diritti. La decisione in merito alla domanda sarà emessa durante una sessione a porte chiuse, senza convocazione delle parti. L'organo giurisdizionale può respingere la domanda se: quest'ultima rientra nella competenza di un altro organo; la sentenza non è un titolo esecutivo; il documento non soddisfa tutti i requisiti di forma; il credito non è certo, di importo fisso ed esigibile; il debitore gode dell'immunità rispetto all'esecuzione; l'atto contiene disposizioni che non possono essere eseguite, ecc. Una sentenza di un organo giurisdizionale che accoglie una domanda di dichiarazione di esecutività non è impugnabile, ma può essere rivista nel caso in cui l'esecuzione in sé sia contestata. Una decisione che respinge tale domanda può essere impugnata dal creditore entro 15 giorni dalla sua notificazione.

L'*Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești* (Associazione nazionale degli ufficiali giudiziari) stabilisce e aggiorna, previa approvazione del ministro della Giustizia, le commissioni minime per i servizi forniti.

È possibile avviare qualsiasi procedura se il debitore viene convocato.

Oggetto e natura delle misure di esecuzione

Possono essere soggetti a esecuzione il reddito di un debitore, gli importi detenuti presso conti bancari, i beni mobili e immobili, ecc.

Dopo che i beni mobili sono stati individuati, vengono pignorati. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, l'ufficiale giudiziario vende i beni pignorati ad un'asta pubblica, o mediante vendita diretta, ecc.

Eventuali somme di denaro dovute al debitore da parte di terzi potranno essere oggetto di pignoramento. Tutte le somme di denaro e tutti i beni pignorati vengono congelati a decorrere dalla data in cui l'ingiunzione di pignoramento viene inviata alla terza parte soggetta a pignoramento. Dal momento del congelamento fino al pagamento completo delle obbligazioni, il terzo soggetto a pignoramento non effettuerà alcun altro pagamento. In caso contrario la questione può essere deferita all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione al fine di ottenere la convalida del pignoramento. La decisione di

convalida finale ha l'effetto di una cessione del credito e costituisce un titolo esecutivo nei confronti del terzo soggetto a pignoramento. Dopo la convalida del pignoramento, il terzo soggetto a pignoramento deve effettuare un deposito o un pagamento nei limiti dell'importo in questione. In caso contrario viene avviata l'esecuzione.

Per quanto concerne l'esecuzione nei confronti di un bene immobile, se il debitore non soddisfa il proprio debito, l'ufficiale giudiziario avvia la procedura di vendita dopo che la dichiarazione di esecutività è stata notificata ed è stata iscritta nel registro fondiario.

Il termine applicabile è di sei mesi se il creditore ha fatto trascorrere tale periodo dal termine per il rispetto di qualsiasi provvedimento di esecuzione senza aver intrapreso altre azioni di recupero. Il termine di prescrizione è di tre anni.

Possibilità di impugnazione della decisione di concessione di tale misura

È possibile opporsi all'esecuzione effettiva. Se l'esecuzione viene attuata sulla base della sentenza di un organo giurisdizionale, il debitore non può contestarla invocando motivi di fatto/di diritto che avrebbe potuto addurre nel contesto del procedimento dinanzi l'organo giurisdizionale di primo grado o dinanzi un organo giurisdizionale competente per l'appello.

L'organo giurisdizionale avente competenza è quello competente per l'esecuzione.

L'impugnazione può essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui il ricorrente è stato informato del titolo esecutivo; la parte interessata è stata informata dell'imposizione del pignoramento; al debitore è stata notificata la citazione o la data in cui è stato messo a conoscenza del primo titolo esecutivo. Se accoglie l'impugnazione dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale annulla il titolo esecutivo impugnato e ordina la cessazione dell'esecuzione o dell'attuazione del titolo esecutivo. In caso di respingimento dell'impugnazione, il ricorrente può essere tenuto a risarcire i danni causati dalla ritardata esecuzione.

In attesa di pronunciarsi sull'opposizione all'esecuzione o su un'altra domanda concernente l'esecuzione, l'organo giurisdizionale competente può sospendere l'esecuzione, su domanda della parte interessata e solo sulla base di validi motivi. La domanda di sospensione dell'esecuzione può essere presentata contestualmente all'opposizione all'esecuzione o mediante un'istanza distinta.

La decisione in merito all'opposizione può essere contestata solo mediante impugnazione.

Limitazioni all'esecuzione, in particolare relative alla protezione del debitore o ai termini.

Alcuni beni e proprietà sono esenti. I beni mobili esenti sono: beni essenziali per uso personale/casalinghi, articoli religiosi; articoli indispensabili alle persone disabili o destinati alla cura di malati; una scorta di alimenti per tre mesi; una scorta di combustibile invernale per tre mesi; lettere personali, fotografie, dipinti, ecc.

Lo stipendio/la pensione del debitore è oggetto di pignoramento fino alla metà di tale reddito mensile netto in caso di obbligazioni alimentari e fino a un terzo per altri tipi di obbligazioni.

Se tale reddito è inferiore al salario minimo netto nazionale, il pignoramento può essere effettuato soltanto sull'importo per il quale supera la metà del salario minimo.

I redditi esclusi dall'esecuzione sono: prestazioni statali e assegni per i figli, pagamenti per la cura di un figlio malato, indennità di maternità, indennità in caso di morte, borse di studio statali, indennità giornaliera, ecc.

Collegamenti utili

<http://www.executori.ro/>

<http://www.just.ro/>

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Le domande di diniego del riconoscimento, le domande di pronuncia di una decisione che non costituiscono motivi di diniego del riconoscimento e le domande di diniego di una dichiarazione di esecutività sono di competenza degli organi giurisdizionali^[1] (articolo 1 dell'articolo 14 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche, e articolo 95, comma 1, della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, ripubblicata, e successive modifiche).

[1] Ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo 14 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche, le domande basate sull'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1215/2012 che fanno riferimento all'adattamento di una misura o di un provvedimento emessa/o in una sentenza, in una transazione che è stata approvata o conclusa o in atti pubblici ufficialmente redatti o registrati in un altro Stato membro dell'UE, possono essere presentate nei casi in cui l'oggetto è un diniego del riconoscimento, una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento o un diniego di esecuzione, o separatamente. Le domande di adattamento di una misura o di un provvedimento depositate separatamente rientrano nella competenza dei tribunali.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Romania, la *Curtea de apel* (Corte d'appello)

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Romania, l'*Înalta Curtea de Casație și Justiție* (Alta Corte di cassazione e giustizia)

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Romania: articoli 1066-1082 di cui al titolo I "Competenza territoriale degli organi giurisdizionali rumeni" nel libro VII "Procedura civile internazionale" della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Non applicabile

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Il trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare rumena sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958;

il trattato tra la Repubblica ceca e la Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno di Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972;

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;

il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999;

il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia (applicabile in virtù della dichiarazione di successione conclusa con Slovenia e Croazia) sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960;

il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica ceca (applicabile in virtù della dichiarazione di successione conclusa con la Slovacchia) sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958;

la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997;

il trattato tra la Repubblica popolare rumena e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile e di famiglia e sulla validità e la notificazione o comunicazione di atti e il relativo protocollo allegato, firmati a Vienna il 17 novembre 1965.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Slovenia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La chiamata in causa del terzo (*litis denuntiatio*) è una notifica formale a un terzo di una causa pendente. Può essere accompagnata da un invito al terzo di partecipazione al procedimento. La chiamata in causa del terzo mira a garantire i diritti e gli effetti riconosciuti nell'ambito del diritto civile per l'attore o il convenuto. La parte (una delle parti della causa) che chiama in causa il terzo ne trasmette notifica al tribunale, che procede quindi alla notificazione o comunicazione al terzo, il quale è libero di decidere se prendere parte al procedimento o meno. Conformemente al diritto sloveno, il tribunale non decide se la domanda della parte di notifica ufficiale al terzo sia giustificata o meno. Anche se il terzo partecipa al procedimento, non lo farà in qualità di attore e la relazione con entrambe le parti del procedimento penale non può essere decisa nell'ambito della controversia in questione. Il terzo può sostenere una qualsiasi parte del procedimento principale. Se le condizioni sono soddisfatte, il terzo può partecipare al procedimento quale interveniente. In tal caso, può contribuire all'esito positivo della causa e, di conseguenza, evitare ulteriori azioni (ricorsi) nei propri confronti o migliorare la propria posizione in caso di un'eventuale causa successiva. Il soggetto terzo non può trasmettere una richiesta per la conclusione di un procedimento avviato, per la proroga dei termini o lo spostamento di una udienza.

2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo tutela la parte che ne fa notifica da talune richieste di danni, che potrebbero altrimenti essere avanzate dal terzo. Una (terza) persona che, con la chiamata in causa, ha la possibilità di influenzare l'esito di un procedimento non può più, in linea di principio, chiedere un risarcimento dei danni poiché non è stato instaurato correttamente il contraddittorio dalla persona che ha notificato l'atto. Inoltre, nel caso in cui sia presentata una impugnazione che concerne la parte che chiama il terzo in causa e il terzo cui è stato notificato il procedimento principale, il terzo non può opporre alla parte che l'ha chiamato in causa argomentazioni o fatti che contraddicano gli elementi sostanziali (fattuali) della decisione del procedimento principale.

3.) Non vi è tuttavia alcun effetto vincolante per quanto concerne la valutazione processuale del procedimento principale.

4.) Non vi sono inoltre effetti vincolanti per quanto concerne i fatti che il terzo non è stato in grado di contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non sono stati contestati dalle parti.

5.) Gli effetti della chiamata in causa del terzo si verificano indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno.

6.) La chiamata in causa del terzo non incide sulla relazione tra il terzo e la controparte della parte che l'ha chiamato in causa, fatti salvi i casi in cui il terzo decide di partecipare al procedimento al lato della controparte.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Slovenia: Tribunale distrettuale.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Slovenia: Tribunale distrettuale.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Slovenia: Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

- in Slovenia: oltre allo sloveno nei seguenti tribunali è accettata quale lingua ufficiale anche la lingua delle minoranze nazionali:

Tribunale distrettuale di Capodistria: italiano;

Tribunale locale di Capodistria: italiano;

Tribunale locale di Pirano: italiano;

Tribunale locale di Lendava: ungherese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Slovenia: articolo 58 della *Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku* (legge sul diritto internazionale privato e processuale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

- in Slovenia: articolo 204 della *Zakon o pravnem postopku* (legge sulla procedura civile), che disciplina la chiamata in causa del terzo.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960;

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964;

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984;

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956;

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960 e relativo protocollo;

trattato tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968;

trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Zagabria il 7 febbraio 1994;

convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi nel 18 maggio 1971.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Regolamento Bruxelles I (rifusione) - Slovacchia

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2

N. P.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Si prega di consultare la sezione [Procedimenti esecutivi di una decisione giudiziaria](#)

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Slovacchia: il tribunale distrettuale ("Okresný súd")

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

- in Slovacchia: la corte regionale, tramite il tribunale distrettuale, la cui decisione costituisce l'oggetto del ricorso

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50

- in Slovacchia: viene presentato un ricorso dinanzi alla Corte Suprema della Repubblica slovacca. Il ricorso va interposto tramite il tribunale distrettuale la cui decisione costituisce l'oggetto del ricorso.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

- in Slovacchia: il ceco.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Slovacchia: articoli da 37 a 37 *sexies* della legge n. 97/1963 Racc. relativa al diritto internazionale privato e alle norme di procedura in questione.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

N. P.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento

Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare bulgara relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e alle relazioni in materia civile, familiare e penale firmato a Sofia il 25 novembre 1976.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmato a Nicosia il 23 aprile 1982.

Trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca relativo all'assistenza fornita dagli organi giurisdizionali e relativamente a talune relazioni giudiziarie in materia civile e penale firmato a Praga il 29 ottobre 1992.

Trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese relativo all'assistenza giudiziaria reciproca, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmato ad Atene il 22 ottobre 1980.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica federale socialista iugoslava relativo alle relazioni giudiziarie in materia civile, familiare e penale firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e alle relazioni giudiziarie in materia civile, familiare e penale firmato a Bratislava il 28 marzo 1989.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare polacca relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e alle relazioni in materia civile, familiare e penale firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987.

Trattato tra la Repubblica popolare rumena e la Repubblica cecoslovacca relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna relativo all'assistenza giudiziaria reciproca, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987.

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmato a Praga il 6 dicembre 1985.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.